

COMUNE DI ANTONIMINA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

C.F. N. 81000170803 Part. IVA 00245650809 -C/C Post. 12446894

Tel. n. 0964/312000 - Fax n. 0964/312366

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BENI COMUNALI


ESTREMI ESECUTIVITA' E DI ENTRATA IN VIGORE

APPROVATO: DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 6 DEL 23/2/2018
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE : DAL 28/2/2018 AL 15/3/2018
Entrata in vigore il 16 marzo 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Stranges



Domenico Stranges



CAPO I

Art. 1 FINALITA'

Principi generali

1. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, il Comune di Antonimina garantisce il concorso della Comunità all'azione amministrativa e valorizza le libere forme associative.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le Associazioni con sede o che operano nel territorio comunale nel settore sociale, culturale, sanitario e assistenziale, ambientale, dello sport, del turismo, della promozione e della crescita della persona e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali di volontariato sia singolo che associato.

CAPO II

Utilizzo dei locali e degli spazi comunali

Art. 2 ATTUAZIONE


Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente regolamento, il Comune mette a disposizione, in forma sia occasionale che continuativa, i beni che ricadono nella sua piena proprietà e disponibilità.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beni di cui all'Art. 2 sono messi a disposizione di associazioni, gruppi (anche temporaneamente costituiti), comitati, enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni sindacali del personale del Comune, associazioni d'arma, partiti politici rappresentati in Parlamento *e/o* nel Consiglio Comunale, o comunque aventi sede od operanti nel territorio comunale, e singoli cittadini. Condizione essenziale è che l'utilizzo sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento in ordine alla destinazione dei vari locali e che le attività svolte siano attinenti alle finalità generali e non abbiano scopi commerciali *e/o* privati.
2. Tutti i frequentanti, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad un corretto comportamento e all'osservanza del presente regolamento.


Art. 4 MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il Comune mette a disposizione i beni in forma occasionale o continuativa, con la precisazione che le strutture scolastiche saranno concesse solamente al di fuori dell'orario scolastico e solo dopo aver sentito il dirigente dell'Istituto Comprensivo.
2. Partiti e gruppi politici potranno usufruire dei beni solo in forma occasionale per incontri, riunioni, assemblee riguardo a temi e problematiche di pubblico interesse.



Art. 5 USO OCCASIONALE DEI BENI

- 1.** L'uso occasionale dei beni (da intendersi esaurito nell'arco massimo di una giornata) è concesso dal Responsabile del Servizio competente previa istanza scritta da presentarsi almeno 3 giorni prima della manifestazione/riunione su apposito modulo disponibile presso l'ufficio competente, nel quale il responsabile del gruppo o associazione ecc. deve indicare le proprie generalità, i motivi della richiesta, il giorno e l'orario di utilizzo, l'impegno a consegnare il bene in perfetto ordine ed efficienza, le modalità di consegna e ritiro delle chiavi, l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa di concessione d'uso ove dovuta.
- 2.** In caso di più richieste per lo stesso giorno e per l'utilizzo dello stesso bene, si soddisferà la domanda presentata per prima (fanno fede gli estremi del protocollo), salvo gli accordi tra i vari richiedenti, con precedenza comunque per le riunioni/manifestazioni programmate dall'Amministrazione Comunale.
- 3.** L'uso occasionale è limitato ai soli beni non concessi in uso continuativo.




Art. 6 USO CONTINUATIVO DEI BENI

1. L'uso continuativo dei beni messi a disposizione è concesso con provvedimento della Giunta Comunale per un periodo determinato rinnovabile e mediante stipula di apposita convenzione.


Art. 7 MODALITA' DI CONCESSIONE, UTILIZZO E OBBLIGHI DERIVANTI

1. I locali e le strutture di proprietà comunale sono concesse in locazione onerosa o in comodato d'uso gratuito.
 2. In caso di richiesta per lo svolgimento di attività a rilevanza economica, gli immobili potranno essere concessi solamente a titolo oneroso, tramite contratto di locazione.
 3. Le suddette strutture possono essere concesse in comodato d'uso gratuito ad Enti od associazioni che non abbiano fini di lucro e non esercitino attività economiche, per particolari ragioni di carattere sociale o culturale, con atto deliberativo della Giunta comunale, per il perseguimento diretto dei loro fini istituzionali, a condizione che vi sia corrispondenza fra il beneficio concesso e l'interesse della comunità. Il pubblico interesse assume rilevanza in relazione alla presenza di alcuno dei seguenti elementi :
 - a. effettiva rappresentatività dei richiedenti la concessione di interessi generali o diffusi;
 - b. l'organizzazione deve avere una consistenza tale e da costituire punto di riferimento e di aggregazione sociale;
 - c. rapporti di collaborazione con il Comune, nell'esercizio di attività istituzionali, culturali, e sociali.
 4. I beni oggetto della concessione in uso sono consegnati nello stato d'uso in cui si trovano ed al termine devono essere riconsegnati puliti, in perfetto ordine e nello stesso stato in cui sono stati acquisiti, liberi da ogni cosa di proprietà del concessionario.
 5. I soggetti, interessati ad ottenere la concessione in locazione ovvero in comodato d'uso delle strutture, dovranno presentare preventivamente domanda di concessione presso l'Ufficio Protocollo Comunale. Alla domanda dovranno essere allegati lo statuto dell'Associazione da cui si evinca la mancanza dello scopo di lucro.
 6. La competenza agli adempimenti inerenti le concessioni disciplinate dal presente regolamento, sono attribuite al Responsabile dell'Arca Tecnica. Il procedimento ha termine con la stipulazione di un contratto in forma di scrittura privata con riserva di registrazione in caso d'uso.
-



In relazione alla particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi nel contratto possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.

7. Nel caso di più domande di concessione relative agli stessi locali, spetterà al Sindaco, avvalendosi del parere dei responsabili dei servizi interessati, valutare quale delle domande dovrà essere accolta tenendo conto del motivo per il quale l'immobile viene richiesto (scopo associativo del soggetto richiedente ed uso che intende fare della struttura), intendendo privilegiare quella che maggiormente risponde agli interessi diffusi della comunità. Se all'esame delle istanze più soggetti richiedenti risultano parimenti meritevoli, la concessione viene rilasciata al soggetto che abbia presentato la domanda per primo. In tal caso fa fede il numero di protocollo dell'Ente.
8. E' fatto divieto di utilizzare i beni per usi diversi da quelli consentiti con il provvedimento di concessione. E' fatto obbligo di condurre le attività nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti di chiunque.
9. Il contratto di locazione o comodato, deve obbligatoriamente prescrivere che il Comune di Antonimina si riserva l'uso del locale concesso per i propri scopi istituzionali, avendo riguardo a comunicare l'evenienza con congruo anticipo, allegando e rappresentando dell'associazione. In ogni caso tale anticipo non può essere inferiore alle 48 ore, salvo assenso del legale rappresentante dell'associazione concessionaria in caso di preavviso inferiore.
10. Il Comune di Antonimina può invitare i concessionari a permettere la fruizione temporanea dei locali, da parte di altri soggetti, che allo stesso abbiano inoltrato domanda scritta in merito e che abbiano ottenuto parere favorevole dal Comune.
11. I contratti di comodato gratuito e di locazione devono prevedere: la durata, il divieto di subaffitto o subcomodato salvo autorizzazione espressa dell'Ente, la facoltà di ispezionare i locali, la previsione a carico del locatore o comodatario delle spese di fornitura di acqua, energia elettrica, gas e servizi comunali, la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni eventualmente provocati al bene stesso o a terzi, oltre a tutte le clausole comunque giudicate necessarie in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alla natura dell'atto.
12. Il comune deve in ogni caso risultare indenne da responsabilità nei confronti di terzi.
13. Al momento della stipula dei contratti di locazione o di comodato d'uso, deve essere stipulata una polizza assicurativa o versata una cauzione, da effettuarsi sul conto corrente intestato alla tesoreria comunale, di importo proporzionale al valore dell'immobile e alla durata stessa ed al tipo di uso previsto, a garanzia del corretto uso dei locali. Sulla somma assicurata o sulla cauzione il Comune si rivarrà per eventuali danni arrecati ai locali per fatto imputabile ai soggetti fruitori, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti ed impregiudicata l'azione civile e/o penale, qualora ne ricorrano i presupposti.
14. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata della concessione.
15. Il concessionario, nel fruire dei locali, si assume l'obbligo di rispettare, oltre al presente regolamento, le normative eventualmente disciplinanti l'attività da esercitare nei locali del Comune.
16. Il concessionario è responsabile in via esclusiva, per tutti i profili penali e civili derivanti, dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione all'utilizzo e della difformità d'uso; Il concessionario ha, inoltre, i seguenti specifici obblighi:
- divieto assoluto di consegnare le chiavi ad altri soggetti;
 - divieto assoluto di duplicare le chiavi;
 - obbligo di custodire i locali e di riconsegnare gli stessi in buono stato di conservazione




17. Il Comune non risponde per eventuali furti o ammanchi di beni di qualsiasi genere e valore anche temporaneamente depositati dal fruitore o da terzi nell'edificio mentre al fruitore stesso saranno imputati tutti gli oneri conseguenti ad eventuali danni o ammanchi prodotti con colpa o dolo alle proprietà dell'Ente durante il periodo di utilizzo dell'immobile
18. La durata del contratto è stabilita da ogni singolo atto nel quale può essere previsto anche il rinnovo qualora ne sussistano i presupposti. Il contratto deve prevedere la revoca anche immediatamente esecutiva dell'assegnazione e la risoluzione del rapporto contrattuale, prima della scadenza ed eventualmente immediata nei seguenti casi:
 - a. di cessazione della vita dell'Associazione;
 - b. mancato pagamento, anche parziale, dell'eventuale onere (dopo 30 giorni);
 - c. in casi reiterati di violazione degli obblighi contrattuali e per motivate ragioni di interesse pubblico.

In caso di Revoca del contratto, l'Associazione locataria può essere interdetta dal futuro uso di locali comunali. La contestazione degli inadempimenti alle clausole contrattuali sarà comunicata dal comune al concessionario per mezzo raccomandata A/R; il concessionario avrà la facoltà di contro dedurre entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione

19. Il concessionario assume personalmente e solidamente la responsabilità, per la durata della concessione in uso dei locali, dei beni mobili e delle attrezzature esistenti all'interno dei beni stessi ed è tenuto ad adoperarsi affinché non vengano recati danni.
20. Il concessionario è responsabile, per ogni danno derivante a terzi dall'utilizzo dei locali.
21. Qualsiasi danno arrecato all'immobile, agli arredi od alle attrezzature dovrà essere rifuso dal concessionario previa definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione Comunale su stima peritale effettuata in contraddittorio.
22. Le modifiche e le migliorie apportate ai beni e/o agli impianti a spese del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale e le opere saranno considerate proprietà del Comune.
23. La concessione potrà essere immediatamente revocata a fronte di inadempienze da parte del concessionario.

Art. 8 TARIFFA PER L'UTILIZZO

1. La Giunta Comunale stabilisce con proprio provvedimento annuale in sede di determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale l'ammontare del corrispettivo per l'utilizzo dei beni di cui all'art. 2.
2. Restano a carico ed a cura degli utilizzatori gli oneri per la pulizia dei beni.
3. Le modalità di versamento della tariffa e relativo importo, ove dovuto, saranno specificati al momento della richiesta dell'utilizzo del bene.



Art.9 AGEVOLAZIONI


1. I beni saranno concessi gratuitamente per le iniziative proposte dai gruppi consiliari riguardo argomenti, temi e problematiche di pubblico interesse.
2. Il beni saranno concessi in uso gratuito ai patronati sociali per lo svolgimento gratuito della propria attività istituzionale a favore di tutti i cittadini.
3. Saranno concessi in uso gratuito i beni per assemblee pubbliche, incontri, corsi, convegni, eventi culturali e attività didattiche che abbiano il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
4. I beni di cui all'Art. 2 saranno concessi in comodato gratuito per finalità pubbliche, per lavori di pubblica utilità o per attività ad alto valore morale o particolarmente rilevanti nell'ambito della promozione della crescita sociale e culturale della collettività nonché per ogni attività diretta alla tutela e salvaguardia dei diritti dei cittadini.
5. L'uso continuativo delle sale per le associazioni è concesso gratuitamente a gruppi ed associazioni operanti nel territorio comunale.

Art.10 COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Comune di Antonimina è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni che potessero derivare a terzi (cose e persone) connessi allo svolgimento delle attività.
2. La dichiarazione di esonero deve essere sottoscritta al momento dell'utilizzo del bene e sarà facoltà dell'ufficio competente richiedere la presentazione di una eventuale polizza assicurativa.

Art.11 RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Il Comune di Antonimina resta esonerato, ad ogni effetto, da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta in ordine allo svolgimento di manifestazioni.
2. Il richiedente si assume la responsabilità di ordine amministrativo, civile, penale e morale per tutto ciò che attiene alla natura e allo svolgimento dell'iniziativa per la quale ha richiesto l'utilizzo del bene. Egli dovrà, pertanto, provvedere ai necessari permessi ed autorizzazioni per lo svolgimento dell'evento.
3. Nel caso di richieste di utilizzo per manifestazioni che possono comportare problemi di ordine pubblico o comunque di notevole rilievo, o per ragioni gravi di qualsiasi genere, l'accoglimento o meno della richiesta viene rimesso alla Giunta Comunale.
4. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento e per proprie motivate esigenze di istituto, con particolare riferimento alla normativa prevista dalla legge in materia di protezione civile, disporre l'utilizzo dei beni in deroga al presente regolamento.
5. L'utilizzazione non sarà concessa nel caso in cui questa risulti in contrasto con il prestigio ed il decoro della struttura.
6. L'utilizzazione sarà negata per manifestazioni in contrasto con ricorrenze definite da legge dello Stato.
7. L'Amministrazione Comunale, mediante proprio personale, si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento che i beni concessi siano utilizzati secondo quanto previsto dal regolamento e che tutto sia mantenuto in perfetto stato d'uso.



Capo III

Utilizzo struttura palco modulare da esterno

ART.12- Oggetto

1. Il Comune di Antonimina dispone di un palco modulare da esterno, destinato prevalentemente allo svolgimento di attività istituzionali, culturali, sociali, sportive, religiose, ricreative, per mostre o convegni, o di altre iniziative promosse ed attuate direttamente dall'Amministrazione Comunale.

2. Nel rispetto di quanto disposto dal vigente "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti Pubblici e privati", l'uso del palco può anche essere concesso, per un periodo definito di tempo, ad altri soggetti (enti pubblici, associazioni, istituzioni scolastiche, gruppi sportivi, religiosi, culturali presenti nel Comune di Antonimina) che ne facciano richiesta d'uso, senza scopo di lucro, in periodi in cui non sia utilizzato dal Comune di Antonimina e comunque per iniziative aventi finalità non commerciali, da svolgere nel territorio comunale.

3. La struttura potrà anche essere utilizzata da soggetti non presenti e non operanti nel Comune di Antonimina, ma comunque in territori limitrofi, che ne facciano richiesta d'uso senza scopo di lucro e comunque per iniziative aventi finalità non commerciali, in periodi in cui non sia utilizzata nel territorio del Comune di Antonimina.

ART. 13 - Modalità di concessione

1. Le richieste di utilizzo, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune con un anticipo di giorni, congruo, sulla data prevista della manifestazione.

2. Nelle richieste dovranno essere specificati i seguenti dati:

- generalità del Richiedente,
- data o calendari di utilizzo,
- finalità che si intendono perseguire,
- programma della manifestazione riportante gli orari di inizio e fine della stessa,
- nominativo e recapiti telefonici del responsabile che sottoscrive la richiesta,
- accettazione delle norme del presente regolamento, compresa l'assunzione senza riserva di ogni responsabilità nel caso di procurati danni a cose o persone,
- dichiarazione da parte del soggetto Richiedente con cui viene garantita l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di proprietà pubblica.

3. In caso di richieste contemporanee, l'Amministrazione Comunale stabilirà la precedenza in base alla data ed all'ora di registrazione della domanda al protocollo generale.

4. L'autorizzazione all'uso della struttura viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.


ART. 14- Utilizzo

1. L'utilizzo prioritario della struttura è sempre riservato all'Amministrazione Comunale di Antonimina, per cui, qualsiasi manifestazione da Essa organizzata/patrocinata avrà la precedenza su ogni diversa richiesta, anche se già concessa.

2. Nei casi specifici gli interessati saranno tempestivamente avvisati.

ART. 15- Cauzione

1. La richiesta di utilizzo del palco modulare richiede il versamento di una cauzione di € 50,00 presso la Tesoreria Comunale, al perfezionamento della quale il Servizio competente consegnerà l'autorizzazione all'uso e stilerà l'atto di consegna del palco.



2. La cauzione sarà restituita successivamente alla riconsegna del bene concesso, riscontrato esente da qualsiasi danno.

E' fatto comunque salvo il diritto del Comune di Antonimina di richiedere il pagamento di tutti i danni causati durante il periodo di concessione, a prescindere dall'entità della cauzione riscossa.

3. L'eventuale gratuità del noleggio non esonera dal versamento del deposito cauzionale.

4. La cauzione sarà trattenuta in caso di mancato rispetto di quanto stabilito dall'autorizzazione o dal presente regolamento.

ART. 16- Modalità di utilizzo

1. Il palco modulare deve essere usate in modo corretto, senza che venga arrecato ad esso alcun danno; è fatto altresì obbligo di non modificare in alcun modo la struttura e garantirne l'integrità per il tempo che intercorre dal suo ritiro, fino alla riconsegna.

2. La struttura data in concessione deve essere usata esclusivamente dal firmatario del modulo di richiesta e/o dai componenti del gruppo che fanno a lui capo; in nessun caso può essere ceduta a terzi, neppure temporaneamente.

3. Il Comune di Antonimina declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall'utilizzo della struttura messa a disposizione; e' quindi ad esclusivo carico del Richiedente la responsabilità civile e penale per danni che possano derivare dall'attività per lo svolgimento della quale il palco è concesso, restando quindi l'Amministrazione Comunale di Crespino sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

4. Il Comune si riserva il diritto di accedere alla struttura in oggetto in qualsiasi momento per scopi ispettivi.

5. Il Richiedente si assume, in caso di danni e/o sottrazioni di parti della struttura durante il suo utilizzo, da comunicarsi immediatamente all'Amministrazione Comunale, l'onere di risarcire il Comune di Antonimina.

6. Qualsiasi danno che il Richiedente arreca alla struttura, dopo l'accertamento di responsabilità da parte degli Uffici Comunali preposti, sarà al Richiedente addebitato nella misura valutata e quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale ed il pagamento del relativo importo dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla notifica, presso la Tesoreria Comunale.


7. In caso di danneggiamenti alla struttura da parte di terzi, oltre a quanto disposto dal comma precedente, il Richiedente è tenuto anche a presentare denuncia alle competenti Autorità e consegnarne una copia all'Amministrazione Comunale.

8. Il Richiedente che utilizza le strutture è, a tutti gli effetti, l'Organizzatore dello spettacolo e, quindi, deve:

- a) farsi carico di espletare le pratiche relative alla denuncia dei programmi musicali SIAE;
- b) richiedere il permesso al competente Ufficio;
- c) controllare e verificare, nel periodo di svolgimento della manifestazione, il corretto utilizzo delle strutture concesse in uso;
- d) garantire comunque le condizioni di agibilità degli impianti.

9. L'installazione di altri impianti, attrezzature e/o apparecchiature finalizzate all'esecuzione della manifestazione avverrà ad esclusiva responsabilità dell'Organizzatore, declinando ogni responsabilità in capo all'Amministrazione Comunale.

10. Nel caso in cui il Richiedente per 2 (due) volte arrechi danni alle strutture avute in uso, ovvero non rispetti le norme contenute nel presente Regolamento, non potrà usufruire ulteriormente della concessione della struttura.



ART. 17- Corrispettivi

1. L'uso del palco comporta il pagamento, prima del ritiro dell'autorizzazione, di una tariffa forfettaria nei termini sotto elencati, da versare presso la Tesoreria Comunale nei giorni prima *della* data prevista di utilizzo:

da uno a tre giorni: € 50,00;

fino a cinque giorni: € 100,00;

oltre: € 20,00 al giorno per i successivi.

2. I corrispettivi potranno essere aggiornati dalla Giunta Comunale con proprio atto, se ritenuto necessario.

3. I soggetti esentati dal pagamento dei corrispettivi dovuti hanno comunque l'obbligo di dare informazione ai presenti alla manifestazione, per il cui svolgimento è richiesto l'uso del palco, nelle forme ritenute più opportune, che il palco stesso è stato concesso in uso gratuito dal Comune di Antonimina, proprietario dello stesso.

4. Per le feste cittadine di celebrazione dei riti religiosi (Santo Patrono ecc.) e per i riti della settimana Santa, il Comune di Antonimina, al fine di partecipare e promuovere le stesse iniziative, concede l'utilizzo della struttura senza il pagamento di alcun corrispettivo.

ART. 18- Consegna e restituzione

1. La consegna verrà effettuata secondo la disponibilità della struttura e comunque non prima di due giorni antecedenti l'inizio delle manifestazioni, come da programma depositato; la restituzione deve essere fatta entro due giorni successivi il termine delle manifestazioni.

Capo IV- Disposizioni finali

ART. 19- Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme del Codice Civile, le disposizioni e gli usi vigenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune della deliberazione consiliare che lo approva.

3. Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le locazioni di unità immobiliari destinate ad abitazione, in quanto disciplinate da disposizioni statali, regionali e comunali in materia.

